

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2005316**  
Data: **15/06/2016**

Oggetto: **differimento dei termini di versamento**  
Allegati: **NO**

## DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI FISCALI PER I CONTRIBUENTI PER I QUALI SONO PREVISTI GLI STUDI DI SETTORE

### Gentile Associato,

si comunica che con comunicato stampa n. 107 del 14/06/2016 il Ministero delle Finanze ha fatto presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato dal premier Matteo Renzi e **in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**, è stata disposta la **proroga** dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali UNICO e IRAP 2016 scadenti il 16 giugno 2016 **per i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore**.

Il comunicato stampa prevede che è stato prorogato al **6 luglio 2016** il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. La nuova scadenza, prevista da un D.P.C.M. in corso di pubblicazione, riguarda **tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e **che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore** dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La **proroga si dovrebbe applicare (attendiamo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale) anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese (es. soci di società di persone o di società di capitali in regime di trasparenza) soggette agli studi di settore, ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e ai soggetti che determinano il reddito forfettariamente (art. 1 commi da 54 a 89 della L.190/2014)**.

Per i soggetti sopra elencati sono prorogati i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2016: quindi, l'Irpef e l'Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti.

I versamenti possono essere effettuati entro il **6 luglio 2016** senza alcuna maggiorazione oppure **dal 7 luglio al 22 agosto** (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall'1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Rimangono pertanto **esclusi** dalla proroga in esame, per esempio, i seguenti soggetti:

- le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
segreteria@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it  
**Web**  
www.assoagisco.it

Per i soggetti esclusi (persone fisiche e non) restano confermate le scadenze per i versamenti dovuti, perciò i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 16/06/2016 oppure chi esegue i versamenti dal 17 giugno al 16 luglio 2016 dovrà aggiungere lo 0,40%.

Evidenziamo che se, in fase di pubblicazione del Decreto, dovessero emergere divergenze rispetto a quanto esplicitato nella presente circolare sarà cura dello scrivente Studio rettificare la stessa con le specifiche dovute.

Distinti saluti.

Per **A.GI.SCO.Studio**

**Bondavalli**